



nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Carpinone con nota prot. n. 5426 del 27 novembre 2008, registrata al protocollo di questa Sezione n. 3386/15/PAR del 1 dicembre 2008, riguardante gli effetti della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994 e dell'art 155, comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 2 /ORD/2009 del 16 gennaio 2009 che ha fissato per il giorno 27 gennaio 2009 la convocazione del Collegio per l'adunanza della Sezione;

UDITI il Presidente Mario Casaccia e il Referendario Giuseppe Di Benedetto relatori.

### **RITENUTO IN FATTO**

Il comune di Carpinone (IS) con nota prot. n. 5426 del 27 novembre 2008, registrata al protocollo di questa Sezione n. 3386/15/PAR del 1 dicembre 2008, ha inoltrato richiesta di parere riguardante gli effetti della declaratoria di parziale illegittimità, intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994 e dell'art 155, comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006.

L'ente locale, sprovvisto di impianto di depurazione per il servizio delle utenze civili ma dotato di un impianto di depurazione per il servizio industriale inattivo dal 2006, ha comunque introitato, fino alla citata sentenza della Corte Costituzionale, il canone relativo alla depurazione, in applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36,

con relativa IVA al 10 % e, a decorrere dall'anno 2003, anche l'addizionale provinciale dovuta sul suddetto canone.

Le somme incassate per la depurazione, in quanto vincolate, sono state dall'ente utilizzate solo in parte, per interventi di manutenzione all'impianto di depurazione della zona industriale, nonché per l'affidamento di un incarico di progettazione finalizzato alla realizzazione di un depuratore per il servizio delle utenze civili, mentre le rimanenti somme risultano accantonate in bilancio.

L'ente, in relazione a quanto stabilito dalla citata sentenza, ha posto i seguenti quesiti:

1. se sia dovuto il rimborso ai cittadini della quota relativa al canone di depurazione versato;
2. in caso positivo, qual è la decorrenza dello stesso, con riferimento sia al canone di depurazione per le utenze civili che per quelle industriali;
3. se sia necessaria un'espressa richiesta da parte dell'utente con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
4. se l'ente possa rimborsare a prescindere da un specifica richiesta;
5. se sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria;
6. se il rimborso debba comprendere anche l'IVA;
7. se il rimborso debba comprendere anche l'addizionale provinciale che il comune ha versata all'ATO.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Con riferimento alla richiesta di parere, va pregiudizialmente esaminata la questione di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Quanto al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere

proviene dal Sindaco, organo che istituzionalmente rappresenta l'ente locale, ai sensi dell'art. 50, co. 2, del T.U.E.L., così soddisfacendo il requisito di legittimazione attiva richiesto dall'art. 7, co. 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia).

Va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti (come nel caso in esame), esse possono provenire direttamente dai predetti enti locali.

Con riferimento al secondo aspetto, la Sezione ritiene sussista anche il requisito di ammissibilità oggettiva del parere, essendo la questione riferita alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e rientrando, quindi, nell'ambito della contabilità pubblica così come delimitato dalla Sezione Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006 del 10 marzo 2006.

La questione oggetto del parere, connotata da una formulazione "generale", infine, non afferisce a specifiche concrete attività gestionali e non risulta interferire con le funzioni giurisdizionali.

La richiesta di parere si ritiene, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

In ordine ai quesiti posti dall'ente la Sezione ritiene che:

1. il rimborso è senz'altro dovuto – ad eccezione dei canoni già oggetto di controversie e coperti dal giudicato -, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale che, com'è noto ha valenza normativa, ha "espunto" dall'ordinamento le norme che legittimavano il pagamento di

quella parte del canone relativa alla depurazione in assenza di una effettiva controprestazione da parte dell'ente. Pertanto, allo stato, le somme incassate dall'Ente sono da ritenere "sine causa" e, di conseguenza, l'utente può chiedere la restituzione delle stesse, trattandosi di un indebito oggettivo;

2. è operante la prescrizione ordinaria in considerazione dell'acquisita natura di indebito delle somme introitate dall'ente e non già la prescrizione breve di 5 anni prevista dall' art. 2948, 4° comma, per le prestazioni periodiche. La prescrizione ordinaria decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, dalla data della sentenza della Corte Costituzionale;

3. è necessaria un'espressa richiesta dell'interessato trattandosi, a seguito della sentenza costituzionale, di una fattispecie riconducibile ad un indebito, con l'onere della prova dell'avvenuto pagamento;

4. l'ente non può autonomamente procedere alla restituzione non essendovi i presupposti per agire in autotutela;

5. sono dovuti solo gli interessi legali, attesa la natura di debito di valuta delle somme introitate e non anche la rivalutazione monetaria che si applica per il risarcimento da illecito non ipotizzabile nella fattispecie, in quanto le somme nel momento in cui sono state riscosse erano dovute per legge;

6. l'eventuale rimborso deve comprendere anche l'IVA, salva poi la possibilità per l'ente di chiederne a sua volta la restituzione, ovvero, portarla a credito e compensarla con le future entrate fiscali;

7. il rimborso deve comprendere anche l'addizionale provinciale che è

stata versata all'ATO, salva la possibilità per l'ente di chiederne a sua volta la restituzione.

**P.Q.M**

Nelle suesposte considerazioni è l'avviso di questa Sezione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2009.

Il Magistrato relatore  
F.to (Dott. Giuseppe Di Benedetto)

Il Presidente relatore  
F.to (Avv. Mario Casaccia)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 gennaio 2009.

Il Direttore Amministrativo  
F.to (Dott. Davide Sabato)